

Approfondimento

## Le elezioni del consiglio di istituto ed il dimensionamento. Problematiche pratiche

di [Cinzia Olivieri](#)

La circolare elezioni [CM 42/14](#) si apre premettendo anche quest'anno il riferimento al possibile riordino degli OO.CC. (*“Non essendo ancora intervenute modifiche a livello legislativo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, anche per l'anno scolastico 2014/2015, si confermano le istruzioni già impartite nei precedenti anni riguardanti le elezioni di tali organismi”*) e richiama le procedure previste dall'[ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991](#), modificata ed integrata dalle successive OO.MM. [nn. 267, 293 e 277](#), rispettivamente del 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

Ogni anno peraltro capita di assistere a nuovi interventi di **dimensionamento** con i conseguenti dubbi riguardo al rinnovo dei consigli di istituto delle scuole coinvolte.

In merito, l'[OM 277/98](#), modificando l'art. 52 dell'[OM 215/91](#), ha regolato, in maniera più ampia di quanto disposto dall'OM [n. 267/1995](#) per la costituzione di istituti comprensivi, le elezioni degli organi collegiali in caso di modifica territoriale e della popolazione scolastica anche con riferimento all'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, stabilendo che:

*“1. I consigli di circolo e d'istituto **restano in carica** fino alla normale scadenza del triennio anche nell'ipotesi in cui il circolo o la scuola **subiscano modificazioni (in più o in meno)** della relativa popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la competenza territoriale.*

*2. Nel caso di **variazione della popolazione scolastica in più o in meno** rispetto al **limite di 500 alunni** di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16/4/1994, n. 297, il **consiglio d'istituto rimane ugualmente in carica** nella composizione relativa all'anno di insediamento e l'**adeguamento del numero dei membri** è effettuato in occasione del **rinnovo** del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato in occasione del rinnovo dell'intero consiglio.*

*3. I predetti consigli rimangono in carica **nei circoli didattici e nelle scuole medie di cui siano stati resi autonomi** (o siano stati resi aggregati ad altre istituzioni scolastiche) **plici, sezioni staccate o succursali**. I circoli didattici e le scuole medie di cui è soppressa l'autonomia perdono il consiglio d'istituto.*

*4. Si procede, invece, **all'indizione delle elezioni del consiglio d'istituto** qualora venga **formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione** di due o più circoli didattici o scuole medie.*

*5. Nel caso vengano costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e media, vengono indette le elezioni del consiglio d'istituto. Si applicano le disposizioni della presente ordinanza integrate con quelle dell'ordinanza ministeriale n. 267 del 4/8/1995.*

*6. Per le scuole secondarie di 2° grado vengono indette le elezioni del consiglio d'istituto in tutti i casi di provvedimenti adottati nell'ambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica, secondo quanto precisato nel precedente art. 5.”*

Dunque, in sintesi, **variazioni del numero di alunni non implicano l'immediato rinnovo** (anche laddove importino una modifica nella composizione numerica del consiglio da 14 a 19 membri) così come l'autonomia (o la semplice annessione) di plessi, sezioni e succursali.

Si avrà invece in genere **rinnovo** ogni qualvolta si costituisca una **nuova istituzione** contrassegnata da un **nuovo codice meccanografico**.

Tuttavia la [nota ministeriale n. 6310 del 2012](#), non richiamata dalla [CM 42/14](#) ma presente fino allo scorso anno nelle note di alcuni uffici regionali (es: USR PUGLIA [Protocollo n. 6380 2013 del 09/09/2013](#)) ha invece specificato che *“le istituzioni scolastiche che, a qualunque titolo, **hanno modificato la loro costituzione** (nuovo istituto comprensivo, fusione di più istituti, aggregazione di plessi/sedi ad istituti comprensivi già funzionanti) devono procedere al **rinnovo del consiglio di istituto**, al fine di garantire la piena rappresentanza delle componenti docenti e genitori dei vari*

*ordini di scuola*" richiamando per le relative operazioni le sole [OM 215/91](#) e [n. 267/1995](#), quest'ultima con esclusivo riguardo alla sola costituzione dei comprensivi.

Dunque è previsto il rinnovo in tutti i casi di "modifica della costituzione".

Premesso che per effetto dei parametri del [DPR 233/98](#) per la concessione dell'autonomia ormai già da tempo le scuole dovrebbero prevalentemente aver raggiunto (e superato) il limite minimo di 500 alunni, qualche dubbio di conflittualità tra le disposizioni potrebbe restare con riferimento alla permanenza in carica dei consigli negli istituti di cui siano stati resi autonomi (o siano stati resi aggregati ad altre istituzioni scolastiche) plessi, sezioni staccate o succursali.

Se il rinnovo favorisce il coinvolgimento dell'intera realtà scolastica, tuttavia nel caso di nuove elezioni senza che si costituisca una nuova istituzione si penalizzerebbero i membri del consiglio dell'istituto principale che avrebbe dovuto invece restare in carica secondo l'ordinanza ministeriale del 1998. Viceversa fino al rinnovo mancherebbero dei rappresentanti delle scuole aggregate, con delusioni di aspettative da entrambe le parti.

Tuttavia tali dubbi interpretativi possono essere agevolmente risolti dalla circostanza che la circolare elezioni [CM 42/14](#) non richiami la [nota ministeriale n. 6310 del 2012](#) ma solo le ordinanze ministeriali, che costituiscono l'unico riferimento per la procedura.

10 ottobre 2014